

TI_GERICHTE 38.2006.46 vom 13. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.46

FR: TI_GERICHTE 38.2006.46 du 13 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 38.2006.46 del 13 settembre 2006

Regeste

Indennità per intemperie negate. Domanda inviata dopo il termine di 3 mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante. Non vi sono inoltre validi motivi per la restituzione del termine (obbligo d'informazione rispettato; assenza all'estero di un dipendente non giustifica l'annuncio tardivo)

Erwägungen

E. 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

E. 2

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

E. 3

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente." L'art. 27 LPGa sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnissgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGa" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321). In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGa ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307). Il capoverso 1 dell'art. 27 LPGa prevede un obbligo di

informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194). Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGa, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGa. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953). Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321). Riguardo, più specificatamente all'art. 27 cpv. 2 LPGa, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inadatto al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l'inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all'estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell'ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell'art. 27 LPGa, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l'ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l'assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell'ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l'assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo. In caso affermativo, l'amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell'assicurato - ed erogare, quindi, a quest'ultimo le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In un'altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l'amministrazione, in applicazione dell'art. 27 LPGa, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all'inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l'assicurato del fatto che, occupando all'interno di una Sgl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un'informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell'assicurato erano adempiuti. Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all'ufficio del lavoro al fine di accertare se l'assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio. Con sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland c/ B., C

141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l'amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l'assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione. In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l'assicurata avrebbe ricevuto al momento dell'iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica. Infine in una sentenza dell'8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l'Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un'assicurata che si è iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l'amministrazione, non rendendola attenta che l'iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all'art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni. Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l'assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l'attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l'assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni. 2.6. Nell'evenienza concreta la ditta non contesta la tardività dell'invio dei formulari e della domanda di indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006. Tali documenti sono infatti pervenuti alla Cassa il 9 maggio 2006 (cfr. Doc. 38 - 44), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2). La ditta ha giustificato il suo ritardo sostenendo innanzitutto di avere potuto trasmettere la domanda soltanto l'8 maggio 2006 in quanto uno degli operai che avrebbe dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse si trovava in vacanza in _____, per cui ha dovuto attendere il suo ritorno. Inoltre la ricorrente sottolinea di avere dovuto compilare nuovamente l'annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie. Infine la ricorrente sostiene di non avere ricevuto le necessarie informazioni per fare valere i propri diritti. A mente del TCA i motivi adottati dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei termini. Innanzitutto, a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del Formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2006" da inviare al Servizio cantonale datato 30 gennaio 2006, figura la seguente indicazione: "(...) Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 47) Pure sul retro della "decisione concernente indennità per intemperie" della Sezione del lavoro del 6 aprile 2006 figura la seguente indicazione: "(...) Il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 46) Infine, la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per intemperie per il periodo di conteggio gennaio 2006" datato 24 aprile 2006, figura la seguente indicazione: "Esercizio del diritto all'indennità La domanda d'indennità per intemperie va presentata alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla domanda vanno allegati: - il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod.

716.503), - i rapporti sulle ore perse a causa d'intemperie (mod. 716.507), - event. i certificati di controllo (mod. 716.501), - event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39) Alla luce di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione stabilito all'art. 27 LPGGA (cfr. STFA del 20 giugno 2006 nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen Zeitpunkt sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden, weshalb keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe, führt, wie zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die Beschwerdeführerin verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen aufmerksam gemacht worden ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädigung"). Alla luce di queste chiare e precise indicazioni, che dovevano peraltro essere conosciute dalla ditta ricorrente, visto che in passato aveva già beneficiato di indennità per intemperie (cfr. per il mese di gennaio 2005, Doc. 51-63), il TCA ritiene irrilevante, in questo contesto, il fatto che la Sezione del lavoro abbia invitato la ricorrente a ripresentare l'annuncio per intemperie relativo al mese di gennaio 2006 il 10 marzo 2006 (cfr. Doc. 31). Del resto, anche volendo per pura ipotesi considerare che la comunicazione è avvenuta (soltanto) mediante la decisione formale del 6 aprile 2006, restava comunque sufficiente tempo alla ditta per trasmettere alla Cassa di disoccupazione la documentazione necessaria entro il 30 aprile 2006. Infine, secondo questo Tribunale, anche l'assenza all'estero di un dipendente per vacanze non giustifica il mancato tempestivo annuncio: la ditta avrebbe dovuto invece fare valere tempestivamente i suoi diritti, precisando che avrebbe trasmesso in un secondo tempo l'atto mancante (cfr. DLA 2005 pag. 135 consid. 5.3.2 e STFA del 14 agosto 2006 nella causa O., C 108/06). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.